



Comune di SAN ROMANO IN GARFAGNANA

Provincia di Lucca

COPIA

DELIBERAZIONE N. 31

in data: 23.12.2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016 - APPROVAZIONE .

L'anno **duemilaventi** addi **ventitre** del mese di **dicembre** alle ore **19.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge e dallo Statuto, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

MARIANI Raffaella	P
LUCCARINI Sara	P
DE LUCIA Gerry	P
MERLINI Fabio	P
VALDRIGHI Nicola	P
ROCCHICCIOLI Roberto	P
MASINI Laura	P
MAROVELLI Fabio	P
PIRETTI Elena	A
CARAFFI Stefania	P
FERRARINI Aldo	P

Totale presenti **10**

Totale assenti **1**

Assiste il Segretario Comunale Dott. **Daniele Giorgi** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'On.le. **Mariani Raffaella** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- la legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società partecipate sulla scorta delle indicazioni contenute nel "Piano Cottarelli" predisposto nell'agosto 2014 dall'allora commissario straordinario alla "spending review";
- in particolare, i commi 611 e 612 dell'articolo unico della citata legge 190/2014 individuava i criteri cui dovevano uniformarsi gli enti locali, allo scopo di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, per l'attuazione del processo di razionalizzazione delle società partecipate;
- in ottemperanza alle citate disposizioni di legge il Comune di San Romano in Garfagnana ha provveduto ad elaborare il piano operativo per la razionalizzazione delle società partecipate entro i termini di legge con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 25/03/2020;

ATTESO che:

- con il D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015 n.124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (di seguito denominato anche "T.U.S.P."), come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100 (di seguito denominato anche "decreto correttivo"), il legislatore ha inteso rendere sistematica la ricognizione e la verifica delle partecipazioni societarie da parte della pubblica amministrazione, sulla base dei medesimi principi già enunciati nei commi 611 e 612 della legge di stabilità 2015;
- ai sensi del predetto T.U.S.P. (art.4, comma 1) le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- le pubbliche amministrazioni, fermo restando quanto sopra indicato, possono mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., e comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, e precisamente:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art.193 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del citato decreto legislativo n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del già citato decreto legislativo n. 50/2016";
 - f) ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato".

RICHIAMATO l'art.20, comma 1, del TUSP, relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare "annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione", entro il 31 dicembre di ciascun anno;

DATO ATTO CHE il comma 2 dello stesso art.20 del TUSP, in merito ai presupposti richiamati dal comma 1, recita testualmente “2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevano:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (ridotta dall'art.26, comma 12-quinques, del decreto correttivo, a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”.

RICHIAMATA la deliberazione del consiglio comunale n.28 del 21 settembre 2017 con la quale si procedeva, ai sensi dell'art.24 del TUSP ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo 175/2016 (23 settembre 2016) quale aggiornamento, ai sensi del comma 2 dello stesso art.24, del piano operativo di razionalizzazione approvato ai sensi della legge 190/2014 di cui sopra;

RILEVATO che, in correlazioni alle risultanze finali della ricognizione di cui sopra, come meglio descritte nell'allegato del provvedimento stesso, qui integralmente richiamato per costituire i presupposti formali e sostanziali del presente atto, si disponeva quanto segue:

- a) il mantenimento delle partecipazioni del Comune di San Romano in Garfagnana, senza interventi stante l'avvenuto accertamento, in capo alle società interessate, di tutti i requisiti previsti dal comma 2 del citato art.20, nelle seguenti società:
 - SE.VE.RA Spa (in liquidazione);
 - CTT NORD Spa;
 - RETIAMBIENTE SPA;
 - E.R.P. S.r.l.
 - G.A.I.A. S.p.A.,
 - G.E.A. Srl;

-RICHIAMATA la successiva deliberazione Consiglio comunale n. 42 del 20/12/2018 avente ad oggetto “revisione ordinaria delle partecipazioni pubbliche (art. 20 D.lgs n.175/2016 e smi) al 31.12.2017;

- RILEVATO che:

- l'art.20 del citato D.Lgs. 175/2016 stabilisce che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, con decorrenza dall'anno 2018, appositi piani di razionalizzazione mediante i quali, in sede di analisi condotta sulle proprie partecipazioni societarie, rilevano le partecipazioni “non conformi” in quanto non riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall'art.4, ovvero non soddisfino i requisiti di cui all'art.5, commi 1 e 2, o che non ricadano in una delle ipotesi di cui all'art.20, comma 2, dello stesso decreto;
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) – Dipartimento del Tesoro, in condivisione in virtù di uno specifico protocollo d'intesa con la Corte dei Conti, ha elaborato le linee guida per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche con riferimento alla data del 31 dicembre 2017 e successivi aggiornamenti operati con il documento “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche”;
- come specificato nelle stesse linee guida, gli adempimenti previsti dall'art.20 del D.Lgs. 175/2016 dovranno essere integrati da quelli stabiliti dall'art.17 del D.L. 24 giugno 2014 n.90, convertito in legge 11 agosto 2014 n.114, in ordine al censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti nominati negli organi di governo delle società ed enti;
- con il presente atto dovrà essere approvato il modello standard dell'atto di revisione e dei relativi esiti, come disposto dalle citate linee guida al fine della comunicazione dei dati mediante la

compilazione dell'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>).

CONSIDERATO CHE nell'allegato sub A) al presente atto, recante "PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ORDINARIO EX.ART. 20 D.LGS.175/2016 AL31.12.2019 DEL COMUNE DI SAN ROMANO IN GARFAGNANA" sono riportate, per ciascuna società partecipata, singole schede redatte sulla base dei modelli standard approvati dal MEF contestualmente alle Linee guida (e successivo atto di indirizzo), come sopra specificato, nonché la relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato l'anno precedente.

ESAMINATO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nello stesso allegato A) ;

ATTESO CHE gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente in ordine alla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione con o senza interventi).

RITENUTO, per le motivazioni analiticamente espresse nell'allegato A), assumere le determinazioni descritte nel dispositivo del presente atto.

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

VISTO l'art. 42 del sopra citato D.Lgs. 267/2000;

con voti favorevoli 10 espressi dai 10 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di richiamare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento la relazione di cui alla deliberazione del consiglio comunale n.62 del 28.12.2018, inerente la revisione ordinaria delle società partecipate approvata ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100;
3. di approvare, ai sensi dell'art.20 del citato D.Lgs. 175/2016 e dell'art.17 del D.L. 90/2014, convertito in legge 11 agosto 2014, n.114, l'esito della revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2019 dal Comune di San Romano in Garfagnana come da allegato sub A) alla presente deliberazione per costituire parte integrante e sostanziale (correlato elenco delle società direttamente partecipate ed esito della rilevazione e relativa rappresentazione grafica);
4. di dare atto che l'allegato A) di cui al precedente punto del dispositivo è costituito:
 - dalle schede di rilevazione, redatte secondo le Linee guida e il documento " *Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche*" ed il modello standard predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in condivisione con la Corte dei Conti, delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di San Romano in Garfagnana, quali risultanti alla data del 31 dicembre 2019 ex art. 20 c.1 TUSP e di quelle attinenti alla relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni ex art. 20 ,c.4 TUSP;
 - dalla dettagliata contestuale descrizione delle motivazioni assunte per le determinazioni in esito alla ricognizione al 31 dicembre 2019 delle partecipazioni societarie;
5. di confermare con il presente atto, quale esito della revisione ordinaria di cui trattasi;

a) il mantenimento senza interventi delle partecipazioni del Comune di San Romano in Garfagnana, stante l'avvenuto accertamento in capo alle società interessate di tutti i requisiti previsti dal comma 2 del citato art.20, nelle seguenti società:

- Edilizia residenziale Pubblica – ERP- Lucca S.r.l.;
- Garfagnana Ecologia Ambiente - GEA S.r.l.;
- GAIA S.p.A.
- reti ambiente spa;

6. disporre, come indicato dalle Linee guida ed Indirizzi sopra richiamate, l'invio delle comunicazioni della revisione periodica al 31 dicembre 2019 mediante la compilazione dell'applicativo "*Partecipazioni*" del suddetto Dipartimento del Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>), dando atto che le informazioni saranno disponibili anche alla Sezione di Controllo per la Regione Toscana della Corte dei conti, nonché alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo ed il monitoraggio sull'attuazione del D.Lgs. 175/2016 presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

7. di disporre altresì che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, del D.L. n. 90/2014, convertito in legge 114/2014, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015, tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del D.Lgs. 100/2017;

8. di trasmettere la presente deliberazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Toscana, con le modalità indicate dall'art. 24, commi 1 e 3 del T.U.S.P. e dall'art. 21 del D.Lgs. 100/2017;

9. di trasmettere la presente deliberazione alle società partecipate dal Comune di San Romano in Garfagnana;

10. di pubblicare il presente atto, con i relativi allegati, sul sito internet del Comune, sub sezione "*Amministrazione trasparente*", sotto sezione di 1° livello "*Enti controllati*", sotto sezione di 2° livello "*Società partecipate*", ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97

Quindi,stante l'urgenza a provvedere:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sempre con voti unanimi

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 Dlgs.vo 267/2000

SETTORE AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO-FINANZIARIO

**PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL' ART. 49
comma 1°, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA in quanto la proposta di deliberazione formalizzata col presente atto è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

San Romano in Garfagnana, 23/12/2020

Il Responsabile del SETTORE AMMINISTRATIVO
ED ECONOMICO-FINANZIARIO

F.to Milena Coltelli

SETTORE AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO-FINANZIARIO

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016 - APPROVAZIONE .

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole riguardo alla regolarità CONTABILE ai sensi dell'articolo 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267

San Romano in Garfagnana, 23/12/2020

Il Responsabile del
AMM.VO ED ECONOMICO-FINANZIARIO

Rag. Milena Coltelli

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to Mariani Raffaella

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Daniele Giorgi

PUBBLICAZIONE

Pubblicata sul sito informatico del Comune di San Romano (www.comune.san-romano-in-garfagnana.lu.it) in data odierna, ai sensi dell'art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009 nr. 69.

Addì, . . .

IL RESPONSABILE DELL'ALBO ON-LINE
Firmato Coltelli Milena

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico del Comune (www.comune.san-romano-in-garfagnana.lu.it) il giorno . . . ove rimarrà per 15 giorni consecutivi sino al giorno . . . ai sensi dell'Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, . . .

IL RESPONSABILE DELL'ALBO ON-LINE
F.to Coltelli Milena

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs267/00:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (23.12.2020) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00

Addì, 23.12.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Daniele Giorgi

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE AMM.VO
ED ECONOMICO-
FINANZIARIO
Rag. Milena Coltelli